



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 01/07/2021

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, uno contro cessione del quinto (n. ***042), e l'altro con delegazione di pagamento (n.***043), entrambi stipulati il 08.04.2013 ed estinti anticipatamente sulla base del conteggio estintivo al 30.11.2017, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocazione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

a) con riferimento al contratto n. ***042

- il rimborso, in applicazione del criterio pro rata temporis, dell'importo complessivo di € 1.711,11 a titolo di commissioni, provvigioni e oneri assicurativi non maturati;

b) con riferimento al contratto n. ***043

- il rimborso, in applicazione del criterio pro rata temporis, dell'importo complessivo di € 1.280,31 a titolo di commissioni, provvigioni e oneri assicurativi non maturati.

In via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi, per commissioni e/o costi ritenuti up front chiede una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi; chiede in ogni caso interessi legali, spese difensive e di procedura.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo per entrambi i contratti:

- la chiara distinzione tra oneri up-front e recurring;
- la natura up front delle commissioni di cui alla lettera a) dei contratti (relative al perfezionamento del credito);
- la natura up front delle provvigioni all'intermediario del credito (lettera c) dei contratti), remunerative di attività riferite alla fase preliminare di promozione e



stipula del contratto; richiama sul punto anche la “legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell’operazione” contenuta nell’Allegato al modulo SECCI – parte integrante del fascicolo contrattuale – che fornisce la definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita del prodotto, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB;

- quanto alla c.d. sentenza Lexitor, l’esistenza di criticità in ordine alle interpretazioni fornite per l’art. 16, comma 1 della Direttiva 2008/48/CE, nonché al riconoscimento della c.d. efficacia orizzontale della norma; nell’eventualità del riconoscimento della diretta applicazione della sentenza, ritiene iniqua e contraria alla certezza del diritto la retrocessione di tutti i costi contrattualmente previsti senza distinzioni; che la sentenza Lexitor concerne, comunque, i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli che il medesimo subisce per effetto di imposizione da parte di terzi (ad esempio le imposte) o di sua contrattazione con terzi (commissioni di intermediazione), fatturate da un soggetto terzo e dal finanziatore semplicemente riaddebitate al cliente;
- l’avvenuto rimborso degli oneri assicurativi secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione;
- la natura meramente cautelare dell’ordinanza del Tribunale di Torino del 22 settembre 2020 (richiamata dal ricorrente), priva di definitività; rappresenta inoltre che la stessa non ha condannato la Banca a restituire ai clienti alcun importo aggiuntivo oltre a quelli già riconosciuti e decurtati in sede di estinzione anticipata;
- l’infondatezza della richiesta di rifusione delle spese di assistenza tecnica.

Pertanto, chiede al Collegio di respingere il ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Inoltre, con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito



nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, questo Collegio rileva quanto segue, in relazione ad ambedue i contratti.

Le commissioni in favore della mandataria per il perfezionamento del contratto e le provvigioni hanno carattere up front, in quanto riferite ad attività prodromiche alla conclusione dello stesso e sono rimborsabili secondo la curva degli interessi.

Al contrario le commissioni per la gestione del finanziamento hanno carattere recurring e sono state già correttamente rimborsate dall’intermediario secondo il criterio pro rata temporis, sicché nulla è ulteriormente dovuto per tali voci di costo.

Quanto agli oneri assicurativi, sono in atti le C.G.A. (che il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto, come da documentazione in atti) alle quali ambedue i contratti fanno espresso rinvio per il rimborso del premio assicurativo.

L’intermediario versa in atti documentazione attestante il rimborso cumulativo dei premi assicurativi, sulla base della quantificazione operata dalle compagnie assicurative, delle quali ha prodotto in atti le relative comunicazioni. Nulla risulta quindi ulteriormente per tali voci.

Sulla base di tali rilievi, il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nelle seguenti tabelle, che tengono conto dei rimborsi già intervenuti di cui è evidenza in atti:

a) rapporto di finanziamento n. ***042

durata del finanziamento	▶	96
rate scadute	▶	55
rate residue		41

TAN	▶	6,90%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	42,71%
- in proporzione alla quota interessi	20,40%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	Commissione lett. A) (up front)	€ 570,24	€ 243,54 ○	€ 116,35 ●	○		€ 116,35
○	Commissione lett. B) (recurring)	€ 570,24	€ 243,54 ●	€ 116,35 ○	○	€ 243,54	€ 0,00
○	Provvigione lett. C) (up front)	€ 2.280,96	€ 974,16 ○	€ 465,41 ●	○		€ 465,41
○	oneri assicurativi vita e impie (recurring)	€ 1.155,31	€ 493,41 ○	€ 235,73 ○	●	€ 314,32	rimborsati
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	●		
●			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 582
interessi legali	si



b) rapporto di finanziamento n. ***043

durata del finanziamento	▶	96
rate scadute	▶	55
rate residue		41

TAN	▶	6,90%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	42,71%
- in proporzione alla quota interessi	20,40%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	Commissione lett. A) (up front)	€ 370,56	€ 158,26 ○	€ 75,61 ●	○		€ 75,61
○	Commissione lett. B) (recurring)	€ 370,56	€ 158,26 ●	€ 75,61 ○	○	€ 158,26	€ 0,00
○	Provvigioni lett. C) (up front)	€ 1.482,24	€ 633,04 ○	€ 302,44 ●	○		€ 302,44
○	oneri assicurativi vita e imple (recurring)	€ 1.145,01	€ 489,01 ○	€ 233,63 ○	●	€ 266,20	rimborsati
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	●		
○					●		
	rimborsi senza imputazione						

tot rimborsi ancora dovuti	€ 378
interessi legali	si

Non può trovare accoglimento la richiesta di rimborso delle spese difensive, stante il carattere seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 960,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS